

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Cambiale usata come promessa di pagamento ed onere probatorio

Nel caso in cui la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l'onere di fornire la prova dell'inesistenza del rapporto causale si trasferisce ai sensi dell'art. 1988 codice civile sul debitore soltanto se risulta acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore.

**Tribunale Ascoli Piceno, sentenza del 18.02.2020**

...omissis...

La causa, acquisiti i documenti prodotti, veniva istruita mediante prove orali e CTU grafologica e, in data 25.10.2019, era trattenuta in decisione sulle conclusioni in quella sede precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.

In sede di comparsa conclusionale la parte opposta chiedeva "che il Giudice voglia condannare l'opponente alla sanzione prevista dall'art. 96, I ovvero III comma, cpc. In ogni caso voglia il Giudice condannare l'opponente alla pena pecuniaria ex art. 220 c.p.c."

Ciò posto, occorre preliminarmente sottolineare come nel presente giudizio M.I. agisca quale avente causa a titolo universale del padre oggi deceduto (cfr. doc. 2 fascicolo parte opposta) con la conseguenza che la stessa, continuando la persona del defunto, può considerarsi subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi dello stesso, ben potendo avvalersi dell'inversione della prova ex art. 1988 c.c.

Ed infatti, come noto, è pacifico in giurisprudenza il principio per cui "il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell'efficacia sua propria, può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l'emittente ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo" (cfr. Cass. 28.11.1984 n. 6184) ed ancora "la cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione ex art. 1988 c.c., ed in tal caso è idonea ad integrare una prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante" (Cass. 2016 n. 19803). Pertanto "l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.9.2011, n. 19860; Cass. del 19.07.2017 n.17850). Si è altresì affermato che "nel caso in cui la cambiale" venga "usata come promessa di pagamento, l'onere di fornire la prova dell'inesistenza del rapporto causale si trasferisce ai sensi dell'art. 1988 codice civile sul debitore soltanto se risulta acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore" (cfr. Cass. 22.05.2008 n. 13099).

Nel caso che ci occupa, all'esito della CTU, è stata accertata l'autenticità della sottoscrizione della cambiale a tal riguardo, infatti, il consulente nominato in corso di causa, con motivazione del tutto coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logici e giuridici ha concluso per la riconducibilità della firma apposta sulla cambiale alla mano dell'odierno opponente.

Affermava infatti il CTU che "dal confronto effettuato tra la scrittura in verifica X1 e la scrittura autografa di P.D., ha messo in luce la totale compatibilità della natura grafo motoria, unitamente alla coesione fra ampiezze, velocità e pressione. È risultata pure convergente la gestualità grafica nelle sue molteplici modalità espressive e l'assetto del movimento di base che manifestano una totale concordanza di tutti i parametri grafici", con la conseguenza che "la scrittura in verifica X1, apposta sul pagherò fffffff

Accertata la provenienza della promessa di pagamento, in applicazione dell'art. 1988 c.c. - come visto - il promissario (e, per esso, il proprio erede universale) è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, mentre ricade sul debitore o emittente l'onere di provare l'inesistenza, invalidità ovvero estinzione di tale rapporto (Cass. 2011 n. 19929; Cass. 2011 n. 19860) comportando, la promessa di pagamento una presunzione iuris tantum (ex multis Cass. 2006 n. 18259).

Prova contraria che, nel caso di specie, non è stata fornita.

Risulta pacificamente acquisito al procedimento il fatto che il dddd. e i suoi familiari si recassero presso il negozio del M.F. per fare acquisti, ciò è ammesso dagli stessi testi (i familiari dell'opponente) in sede di escussione testimoniale.

---

Ciò che tuttavia non è stato sufficientemente provato è il fatto dell'avvenuta estinzione del debito ovvero la sua inesistenza. Ed infatti, dalle prove orali sono emerse, in merito al rilascio del titolo e alle modalità di pagamento, circostanze fra loro contrastanti. In particolare, mentre i testi comuni (cfr. dichiarazioni dei testi dddd dddd escussi in data 07.12.2018) dichiaravano di non aver mai rilasciato alcun titolo di credito e che i pagamenti avvenivano puntualmente e in contanti, il teste di parte opposta, invece, affermava che, data la frequentazione abituale del negozio, dd. era solito annotare i loro sospesi, fatto avvenuto anche in sua presenza ( cfr. dichiarazioni del teste dd., escusso all'udienza del 26.01.2018); sempre il teste ddd., inoltre, confermava il rilascio di titoli di credito quale modalità di pagamento, poiché dddddd e i suoi familiari non pagavano mai in contanti.

A fronte di tali evidenti divergenze, in considerazione dell'esistenza di una promessa di pagamento ed in considerazione dello stretto legame familiare dei testi B. e P. con la parte opposta, ritiene questo giudice di non poter porre a fondamento della presente decisione le dichiarazioni dagli stessi rilasciate anche tenuto conto della genericità delle risposte dagli stessi fornite.

A tutti tali elementi, si aggiunga, poi, la mancata presenza dell'opponente chiamato a rendere l'interrogatorio formale (cfr. verbale udienza del 29.9.2017). A tal riguardo, non è fuor d'opera ricordare, come l'art. 232 c.p.c. prevede che "se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio". Nel caso che ci occupa, a fronte delle univoche risultanze processuali, tale fatto andrà certamente riletto nel senso dell'ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio.

In conclusione, non avendo parte opposta superato la prova contraria ex art. 1988 c.c. il decreto ingiuntivo andrà confermato.

In riferimento alla domanda ex art. 96, comma 1 c.p.c. avanzata, come visto, dalla parte opposta, può dirsi sicuramente integrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave in capo all'opponente. A tal riguardo, come noto, "non è sufficiente la mera opinabilità della pretesa azionata, ma occorre la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero la mancata adozione della normale diligenza per l'acquisizione della predetta consapevolezza" (Cass. Civ. 2017 n. 3464 ). Nel caso di specie è evidente come il disconoscimento della firma, poi risultata autentica, da parte dello stesso sottoscrittore può sicuramente inquadrarsi nell'alveo di un comportamento doloso di una parte che ha posto in essere il disconoscimento pur nella consapevolezza dell'avvenuta sottoscrizione del documento. A tal riguardo, la Suprema Corte ha affermato che "la resistenza in giudizio, affidata al disconoscimento dell'autenticità della propria sottoscrizione, poi dichiarata vera, è oggettivamente suscettibile di essere considerata come volta unicamente a conseguire il differimento dell'accertamento dell'altrui diritto e può legittimare quindi una condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c. p. c." (Cass. 1989 n. 163).

Sotto il profilo del danno, deve condividersi quell'orientamento secondo cui lo stesso può desumersi "da nozioni di comune esperienza, anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della L. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l' "id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali, causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass. 1007 n. 24645)

Alla luce di quanto sopra, avendo la parte opposta posto in essere un atteggiamento obiettivamente dilatorio rispetto alla legittima pretesa del creditore,

con conseguente dispendio di energie giudiziarie, si ritiene equo condannarlo ex art. 96 c.p.c., ad una somma equitativamente determinata in Euro 1000,00.

A fronte della prevista condanna ex art. 96 c.p.c., l'ulteriore condanna ex art. 220 c.p.c., fondata sui medesimi motivi, si paleserebbe una duplicazione di rimedi con la conseguenza che non si ritiene di doverla applicare.

Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 2560 del 2016, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta l'opposizione e per effetto conferma il decreto ingiuntivo;
- Accoglie la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, e per effetto condanna parte opponente al pagamento della somma di Euro 1.000,00 oltre interessi dal giorno della presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 4835,00 per compensi professionali, oltre al 15% per le spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU in carico all'opponente;

Così deciso in Ascoli Piceno, il 14 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2020.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Majrov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palama (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

